

ATTO N. DD 6618

DEL 02/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Operativa Municipi - Ambito 3

OGGETTO

Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione di spazi per la realizzazione del "Giardino condiviso" in via Cosenz/Bovisasca.

Il presente atto non comporta spesa.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Notarianni Antonio - Direzione Operativa Municipi - Ambito 3*

IL DIRETTORE (Direzione Operativa Municipi - Ambito 3)

PREMESSE

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1143 del 25.5.2012 ha avviato il progetto di realizzazione di “Giardini Condivisi”, per sperimentare un modo innovativo di recupero e di gestione di aree pubbliche;
- con l'avviso pubblico allegato, quale parte integrante al presente provvedimento, il Municipio 9 intende individuare un soggetto che dovrà elaborare specifica proposta progettuale coerente con le indicazioni in esso riportate, così come indicato dalla Deliberazione n. 113 del 31 luglio 2024, di Giunta del Municipio 9 con la quale sono state approvate le Linee guida per l'assegnazione e realizzazione del “Giardino Condiviso” in via Cosenz/Bovisasca.

CONSIDERATO CHE

- In attuazione della deliberazione 113/2024 l'individuazione di un soggetto a cui affidare la gestione dello spazio sito in via Cosenza/via Bovisasca identificato al N.C.T. al folio 67 mappale 139 (parte), avverrà attraverso procedura ad evidenza pubblica, e che in tale modo si potranno raggiungere tutti i soggetti potenzialmente interessati alla gestione dell'area;
- l'area in oggetto sarà affidata per 3 (tre) anni, periodo 23 settembre 2024-22 settembre 2027, rinnovabili previa richiesta del concessionario da far pervenire al Municipio 9 almeno 90 giorni prima della scadenza della concessione.

DATO ATTO

di tutto quanto appena richiamato, occorre approvare la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Avviso pubblico
- All. A - domanda di partecipazione;
- All. B - patto di integrità;
- All. C.1 – Mappa dell'area;
- All. C.2 – Planimetria dell'area;
- All. D – Schema di convenzione.

VISTO

- ✓ Lo Statuto del Comune di Milano;
- ✓ Il vigente Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;
- ✓ Il vigente Regolamento di disciplina generale per l'uso degli immobili di proprietà comunale da destinare alla realizzazione di progetti economici, sociali, culturali, sportivi, educativi e formativi e sugli immobili da assegnare in uso ad enti pubblici e a società partecipate interamente dal Comune di Milano, dallo Stato e/o da altri enti pubblici;
- ✓ Il vigente Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato del Comune di Milano;
- ✓ La deliberazione di Giunta Municipale n. 113 del 31 luglio 2024 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per l'assegnazione di spazi per la realizzazione del "Giardino Condiviso" in via Cosenz/Bovisasca. Immediatamente eseguibile. Il presente provvedimento non comporta spesa.";

DETERMINA

1. di approvare la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Avviso pubblico
 - All. A - domanda di partecipazione;
 - All. B - patto di integrità;
 - All. C.1 – Mappa dell’area;
 - All. C.2 – Planimetria dell’area;
 - All. D – Schema di convenzione.
2. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi di Legge.

IL DIRETTORE (Direzione Operativa Municipi - Ambito 3)
Isabella Menichini (Dirigente Adottante)

COMUNE DI MILANO – AMBITO COORDINAMENTO 3 – MUNICIPIO 9

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DEL "GIARDINO CONDIVISO" IN VIA COSENZ/BOVISASCA.

PERIODO: 23 SETTEMBRE 2024 – 22 SETTEMBRE 2027.

1. OGGETTO E FINALITA'

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 1143 del 25.5.2012 ha avviato il progetto denominato "Giardini Condivisi", per la sperimentazione di un modo innovativo di recupero e gestione di aree pubbliche.

Il progetto è normato mediante di Linee di indirizzo per il convenzionamento con associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di "Giardini condivisi" su aree di proprietà comunale, approvate con la deliberazione sopra citata, poi aggiornata ed integrata con la successiva deliberazione n. 451 del 13.3.2015 per meglio fruire e valorizzare le aree pubbliche, anche in contesti fortemente urbanizzati.

Con il presente Avviso, il Municipio 9 intende individuare un soggetto che dovrà elaborare specifica proposta progettuale coerente con le indicazioni riportate nel presente Avviso, predisposto secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 113 del 31 luglio 2024 della Giunta del Municipio 9 con la quale sono state approvate le Linee guida per l'assegnazione e realizzazione del "Giardino Condiviso" in via Cosenz/Bovisasca.

2. SOGGETTI AMMESSI ALL'ASSEGNAZIONE

Sono ammessi all'assegnazione i soggetti appartenenti alla categoria di seguito indicata:

- Soggetti senza scopo di lucro, quali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute e non riconosciute, i Comitati, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, secondo la definizione normativa di cui al Codice del Terzo Settore approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. anche se non iscritti al registro previsto dalla normativa vigente.

È consentita l'adesione da parte dei soggetti di cui all'elenco sopra riportato anche in forma di raggruppamento temporaneo di scopo (RTS).

Non sono ammessi a partecipare alla procedura soggetti che risultano

- nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- morosi e/o in contenzioso con l'Amministrazione concedente in materia di entrate tributarie ed extratributarie, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione d'uso avrà una durata di 3 (tre) anni, rinnovabili per ulteriori 3 (tre) anni su richiesta del soggetto concessionario da presentare al Municipio 9 almeno 90 giorni prima della scadenza della stessa, e sarà a titolo gratuito, a fronte dell'impegno del concessionario di effettuare lavori manutenzione dell'area.

4. ATTIVITA' E APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPAZI

Il soggetto individuato quale concessionario si impegna a organizzare le seguenti attività all'interno del giardino:

- pratiche di giardinaggio (ornamentale o orticolo), sostenibilità, tecniche di manutenzione del verde;
- momenti sociali e aggregativi (almeno 4 per ogni annualità);
- momenti di formazione rivolti a studenti e studentesse delle scuole del territorio, a giovani e adulti del quartiere e del Municipio.

Alle attività/iniziative dovranno poter prendere parte – compatibilmente con lo stato dei luoghi – persone con disabilità fisica, motoria e intellettiva.

Le iniziative a carattere sociale dovranno essere concordate preventivamente con il Municipio 9.

Le attività dovranno

- essere gratuite;
- nelle fasi di progettazione, realizzazione ed esecuzione dovranno essere coinvolte Associazioni, Comitati e altri soggetti del territorio municipale;
- arrecare un concreto miglioramento alla fruizione pubblica dell'area in concessione;
- configurarsi come fattibili tecnicamente ed economicamente in termini di sostenibilità e coerenza con le finalità generali perseguite.

5. REGOLE DI GESTIONE DELL'ORTO URBANO

- a. ogni coltivazione orticola dovrà essere effettuata in appositi cassoni sopraelevati o su strati riportati di terreno agrario di coltivazione;
- b. la coltivazione dovrà obbligatoriamente essere coerente al profilo ecologico (ad esempio con pratiche biologiche, biodinamiche, di permacoltura), evitando l'uso di pesticidi, diserbanti, sementi OGM;
- c. dovrà essere previsto l'impiego di specie rustiche e di tecniche colturali mirate al risparmio idrico;
- d. non potranno essere create recinzioni tra le aiuole e all'interno del giardino condiviso; eventuali suddivisioni delle aiuole possono essere realizzate con piccole siepi, ondulazioni del terreno, piante, cordoli di legno e di materiali organici;
- e. nel giardino dovranno essere realizzate aree a coltivazione collettiva per favorire la socializzazione e la coesione sociale, per questo non possono esserci delle particelle a uso privato.
- f. potranno, in base alla valutazione del Comune, essere costruiti manufatti, solo se temporanei, con il vincolo della facile rimozione della struttura e dell'integrazione nell'ambiente e al decoro urbano.

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I progetti verranno valutati secondo i seguenti criteri:

	Punti
1 Proposta progettuale di gestione dell'ambito ortivo	max 60
Saranno valutati i diversi aspetti relativi alla proposta progettuale, quali, ad esempio:	
❖ modalità organizzative ed operative per la gestione degli orti e degli spazi comuni; ❖ modalità inserimento nuovi ortisti; ❖ modalità di gestione dell'acqua e del risparmio idrico ovvero sistemi di raccolta delle acque meteoriche o applicazione, laddove possibile, di sistemi di irrigazione a goccia; ❖ gestione smaltimento dei rifiuti; ❖ promozione dell'orticoltura biologica;	

	❖ valutazione della durabilità e qualità dei materiali utilizzati per la delimitazione delle particelle ortive e delle aree comuni; ❖ aggiunta di valore estetico all'area.	
2	Rispondenza alle finalità	max 20
	Saranno valutati i diversi aspetti relativi alle esigenze del Municipio, quali, ad esempio: ❖ modalità di coinvolgimento di persone di diversa età, o provenienza da diverse parti del mondo, disabili e soggetti deboli; ❖ capacità di "fare rete" con altre Associazioni/Enti del territorio municipale e con gli ortisti assegnatari delle particelle in gestione al Municipio di via Cosenza/ via Bovisasca; ❖ proposta di attività aperte alla cittadinanza (tipologia, finalità, soggetti coinvolti e destinatari...) ❖ tempi e orari di apertura, anche alla cittadinanza; ❖ modalità e strumenti di promozione e di comunicazione.	
3	Esperienza pregressa del soggetto proponente in attività/ambiti simili a quello di cui al presente Avviso	max 10
4	Schema di Regolamento d'uso interno	max 10
TOTALE		100 punti

Saranno considerate ammissibili le proposte progettuali che avranno ottenuto almeno nella valutazione complessiva almeno il 60% in ciascun criterio di valutazione.

Non saranno ammesse proposte in contrasto con i valori costituzionali, i principi dello Statuto del Comune di Milano e che diano luogo ad attività di propaganda politica, sindacale e/o religiosa; di diffusione di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia); di presidio dell'ordine pubblico.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE PROPOSTE

I soggetti proponenti dovranno presentare le proposte in busta chiusa contenente la documentazione di seguito indicata:

- a) Domanda di partecipazione (allegato A)
- b) Pattò di integrità (allegato B)
- c) Progetto complessivo redatto su carta intestata del soggetto proponente, così strutturato:
 1. Proposta progettuale gestione delle attività orticole, indicante anche i costi previsti per la realizzazione delle attività;
 2. Verifica rispondenza ai requisiti indicati del Municipio;
 3. Esperienza pregressa del proponente nella gestione di attività/in ambiti simili a quelli oggetto del presente Avviso sul territorio del Comune di Milano;
 4. Bozza "Regolamento d'uso" interno.

Allegando i seguenti documenti:

- i. Atto costitutivo e Statuto da cui risultino i poteri del Legale Rappresentante e le finalità del soggetto partecipante (con indicazione espressa che l'Ente non persegue scopi di lucro in caso di Associazioni);
- ii. Attribuzione di Partita Iva o Codice Fiscale;
- iii. Verbale assemblea per verifica poteri di firma;

- iv. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del Legale Rappresentante e indicazione;
- v. Il provvedimento di iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, Albi Regionali o Provinciali o possesso di riconoscimenti ai sensi della legislazione regionale (se in possesso).

La documentazione richiesta dovrà essere inviata

entro le ore 12.00 del 3 settembre 2024.

secondo le seguenti modalità riportata la seguente dicitura:

- PLICO SIGILLATO, recante ben visibile all'esterno la seguente dicitura: ““AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DEL “GIARDINO CONDIVISO” IN VIA COSENZ/BOVISASCA”” e i dati del soggetto presentante, presso la sede del Municipio 9, via Guerzoni 38 - 20159 Milano, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30
- TRAMITE PEC, al seguente indirizzo: municipio9@pec.comune.milano.it avente oggetto ““AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DEL “GIARDINO CONDIVISO” IN VIA COSENZ/BOVISASCA””. Si ricorda che, ai fini della validità giuridica, l'utilizzo della PEC è riservata agli utenti in possesso di una casella di posta certificata (art. 1 DPR 11/02/2005).

Tale termine è tassativo e, ai fini della validità dell'istanza, farà fede la data di consegna/arrivo della stessa presso il protocollo suddetto. Pertanto, il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti.

In ogni caso, il limite massimo ai fini della presentazione, sia per la consegna a mano, sia per l'invio tramite posta del plico, è quello sopraindicato, non assumendosi l'Amministrazione Comunale alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento colposo o doloso. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l'orario posto dall'Ufficio suddetto del Comune all'atto del ricevimento.

I plichi, pervenuti come innanzi indicato, ricevuti successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenuti validi ed i relativi partecipanti non saranno ammessi alla selezione.

Non saranno ammesse richieste aggiuntive o sostitutive.

L'Amministrazione non valuterà le domande pervenute oltre detto termine e non si assume alcuna responsabilità per la dispersione, lo smarrimento, o il mancato recapito o disguidi o altro, dovuto a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Nel solo caso in cui la consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Municipio 9 avvenisse dopo le ore 12,00 dell'ultimo giorno utile per la consegna, ma il soggetto istante si fosse presentato entro le ore 12.00 dello stesso giorno presso il Municipio 9 e munito di attestazione di presenza da parte di responsabile in servizio del Municipio, sarà possibile consentire l'ammissione della domanda oltre le ore 12.00 del giorno previsto per la scadenza dell'avviso pubblico, in quanto giustificato dai tempi organizzativi dell'Ufficio protocollo, di gestione delle pratiche in entrata (coda presente presso l'Ufficio).

Tuttavia, in tal caso, è onere dell'istante richiedere l'attestazione di presenza al funzionario responsabile entro le ore 12.00; in mancanza non è possibile ammettere la domanda di partecipazione.

Non sono ammesse domande per interposta persona (fisica o giuridica) o sulla base di deleghe di altri soggetti.

8. AZIONE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL COMUNE DI MILANO

Il Municipio 9, attraverso i competenti Servizi, vigilerà periodicamente sulla conduzione del “Giardino Condiviso” per mezzo di personale incaricato attraverso sopralluoghi che potranno svolgersi in ogni momento dell’anno. Il concessionario dovrà acconsentire all’accesso del personale del Comune di Milano incaricato dell’attività di vigilanza.

Sulle attività svolte nel giardino dovrà essere fornita apposita relazione annuale.

Il concessionario si impegna a rendersi disponibile per presentazioni e rendicontazioni delle attività svolte presso gli organi consiliari municipali competenti, su richiesta di questi ultimi.

9. RECESSO E REVOCA DELLA CONCESSIONE

È ammesso il recesso dalla concessione in qualsiasi momento, di norma senza sanzioni o penali.

Il Municipio 9 provvederà alla revoca della concessione nel caso non vengano rispettate le prescrizioni del presente Avviso e quanto indicato tra gli Obblighi del concessionario indicati nella Convenzione che verrà sottoscritta dalle parti.

La concessione dell’area potrà essere revocata, inoltre, per motivi di carattere generale quali la necessità di utilizzare l’area per altri scopi o altro interesse pubblico. L’area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Municipio 9.

Sono fati salvi i Regolamenti comunali e le Leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l’applicazione delle relative sanzioni.

10. RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE

Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone di proprietà comunale e/o di terzi durante tutto il corso del periodo di concessione dell’area.

Il Municipio 9 resta, pertanto, sollevato da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall’uso improprio dell’area concessa ad uso “Giardino Condiviso”.

Il Municipio 9 non risponderà di eventuali furti, atti vandalici, danni per eventi naturali e meteorologici che si verifichino nell’area concessa, né per eventuali infortuni occorsi sia al concessionario che agli ortisti o a terzi in conseguenza dell’utilizzo del Giardino condiviso o anche a seguito del solo passaggio o dello stazionamento di persone nell’ambito ortivo.

11. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dall’avviso si rinvia al vigente Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato del Comune di Milano.

12. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI

Il presente avviso è reperibile unitamente alla domanda sul portale del Comune di Milano (comune.milano.it).

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90: Dott. Antonio Notarianni.

Per informazioni e richieste di chiarimenti sul procedimento è possibile inviare una comunicazione al seguente indirizzo municipio9@pec.comune.milano.it

Il Comune di Milano – Ambito Coordinamento 3 – Municipio 9 si riserva per motivate ragioni, di rettificare, sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla realizzazione dell'iniziativa.

Trattamento dei dati personali.

Si informa che, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 e s. m. e i. e Regolamento UE 2016/679 e s. m. e i. e il D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018), i dati forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dal Comune di Milano esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura di gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

Titolare del trattamento è il Comune di Milano.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” GDPR l'Appaltatore assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano

Allegati

ALLEGATO A – Domanda di partecipazione.

ALLEGATO B – Patto di integrità

ALLEGATO C.1 – Mappa dell'area

ALLEGATO C.2 – Planimetria dell'area

ALLEGATO D – Schema di convenzione

La Direttrice Operativa – Ambito 3 – Municipio 9
Isabella Menichini



Marca da bollo
€ 16,00
se dovuta

AL COMUNE DI MILANO
 MUNICIPIO 9
 VIA GUERZONI N. 38
 20158 MILANO

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445.
 AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DEL
 "GIARDINO CONDIVISO" IN VIA COSENZ/BOVISASCA. PERIODO: 23 SETTEMBRE
 2024 – 22 SETTEMBRE 2027.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI.

Il sottoscritt_
 Nat_ ail
 codice fiscale
 in qualità di (*specificare tipologia e denominazione*
Ente)

 con sede legale in CAP
 in via
 codice fiscale Partita IVA
 Numero tel Numero cellulare
 Indirizzo di posta elettronica
 Indirizzo di posta elettronica certificata

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla successiva gara procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio in
 oggetto indicato come: (*N.B.: barrare la casella della voce che interessa*)

- ☐ associazione, ente, in forma singola
☐ altro

DICHIARA

di essere a conoscenza di quanto prescritto dall' art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla
 responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui
 agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, per la partecipazione
 alla procedura di cui all' oggetto:

- ☐ che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente, sono quelle sopra indicate;
- ☐ di essere esentato dalla presentazione della marca da bollo per il seguente motivo _____
- _____
- ☐ che l'imposta di bollo sulla presente istanza ha l'**IDENTIFICATIVO** n. _____
_____ emesso in data ____/____/____.

DICHIARA

- ☐ che l'operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di _____ e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (*per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza*):
- ☐ N. iscrizione..... data di iscrizione
- ☐ N. Repertorio Economico Amministrativo.....
- ☐ Durata della ditta/data termine.....

DI NON TROVARSI IN UNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI APPALTO PREVISTE DEGLI ARTICOLI 94 E 95 DEL D. LGS. N. 36/2023, ED IN PARTICOLARE:

- A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell'operatore economico cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest'ultimi l'operatore economico può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall'eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell'art. 94, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023;
- B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
- C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 94, comma 6 del D. Lgs. 36/2023);
- D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 95, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- E) che l'operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall'art. 95, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023;
- G) che la partecipazione dell'operatore economico alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 non risolvibile se non con l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura;
- H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 78 del D. Lgs. 36/2023 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con l'esclusione dell'operatore

economico dalla procedura;

- I) che nei confronti dell'operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008;
- J) che l'operatore economico non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- K) che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;
- L) che l'operatore non si trova e non è a conoscenza di trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI

☐ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come previsto dall' art. 17 della L. 68/99 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 79 del 09.11.2000.

Ovvero (cancellare le frasi che non interessano):

☐ di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro in quanto l'operatore economico occupa meno di quindici dipendenti e pertanto non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99.

BARRARE UNA DELLE DUE SEGUENTI OPZIONI

☐ che l'operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

ovvero

☐ che l'operatore economico essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 non ha omissa la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- ☐ **che l'operatore economico è regolarmente iscritto:**
- ☐ a **INPS** - matricola azienda _____ posizione numero _____ presso la sede di _____ via _____
- ☐ a **INAIL** - codice ditta _____ P.A.T. (posizioni assicurative territoriali) _____ presso la sede competente di _____ via _____
- ☐ **di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni** _____

- ☐ l'assenza dei casi di esclusione previste dall' art. 94 comma 5 lett. f) del D. Lgs. n. 36/2023, ed in particolare che nei confronti dell'operatore economico non risulta l'iscrizione nel casellario informatico istituito presso l'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto;
- ☐ di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003), che i dati forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dal Comune di Milano esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura di gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
- ☐ l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compreso quanto previsto dall'articolo 53 c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinati o autonomi e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali pe conto delle P.A. di appartenenza).
- ☐ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano (deliberazione 1369/2021) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- ☐ **di riconoscere e rispettare i principi, le norme e i valori della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, che vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.**
- ☐ *di aver preso esatta e completa conoscenza del contenuto dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di spazi per la realizzazione del "giardino condiviso" in via Cosenz/Bovisasca. periodo: 23 settembre 2024 – 22 settembre 2027."*

Luogo e data

Timbro e firma

Il documento prodotto dovrà essere sottoscritto da parte del legale rappresentante in forma digitale o in forma autografa (accompagnato da copia del documento di identità valido del sottoscrittore)

ATTENZIONE

Qualora il presente documento venga sottoscritto da un procuratore della società deve essere allegata originale o copia conforme della procura notarile

ALLEGA ALLA PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI

Patto di integrità (allegato B)

Proposta progettuale

Atto costitutivo e Statuto;

Attribuzione di Partita Iva o Codice Fiscale;

Verbale assemblea per verifica poteri di firma;

Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del Legale Rappresentante e indicazione;

Provvedimento di iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, Albi Regionali o Provinciali o possesso di riconoscimenti ai sensi della legislazione regionale (se in possesso).

COMUNE DI MILANO – MUNICIPIO 9 PATTO DI INTEGRITÀ

tra il Municipio 9 del Comune di Milano e il Contraente per:

L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DEL "GIARDINO CONDIVISO" IN VIA COSENZ/BOVISASCA. PERIODO: 23 SETTEMBRE 2024 – 22 SETTEMBRE 2027.

Questo documento, già sottoscritto dal Direttore del Municipio 9 del Comune di Milano, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l'esclusione dalle gare.

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di Milano.

Il presente Patto d'integrità va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip). Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti diretti per gli importi previsti dalla normativa vigente.

Detto Patto stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Milano e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Milano impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Comune di Milano si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gare: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Il Comune di Milano informa, la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Comune di Milano informa il proprio personale e tutti i soggetti in esso operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

Il Comune di Milano:

- attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra richiamati, ed alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Milano.

- aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

Il Comune di Milano formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Ditta dichiara inoltre:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
- di non utilizzare, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
- di informare l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazioni di norme a tutela degli stessi, riscontrate nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
- di collaborare con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di essere umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39, (relativo al c.d. divieto di pantouflage) o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.

Ai fini del divieto di pantouflage devono considerarsi dipendenti della Pubblica Amministrazione i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Sono ricompresi nell'applicazione del divieto anche coloro che abbiano partecipato al procedimento di formazione del potere autoritativo o negoziale in questione incidendo in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori.

Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di poteri negoziali e autoritativi esercitati nei limiti e con le precisazioni prima citate è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico di consulenza da prestare a favore degli stessi.

La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Milano, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.

La sottoscritta Ditta dichiara di essere a conoscenza che nel Comune di Milano è stata attivata la procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti, c.d. “Whistleblowing”.

La sottoscritta Ditta è tenuta, in vigore di contratto, a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi della procedura del c.d. “Whistleblowing”, ai sensi della normativa in materia, tramite il ricorso all’apposita piattaforma del Comune di Milano accessibile al seguente indirizzo web: <https://whistleblowing.comune.milano.it/#/> nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano e dovrà dare evidenza dell’intervenuta informazione alla Direzione comunale con cui ha stipulato il contratto entro giorni 15 dalla definizione dell’accordo contrattuale o dalla consegna anticipata dei lavori/beni/servizi ove avviata, per ragioni di urgenza, prima della stipula del contratto.

La suddetta Ditta si obbliga ad estendere le stesse comunicazioni anche nei confronti dei subappaltatori.

La sottoscritta Ditta dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Milano nella misura minima del 2% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Milano per 3 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Comune di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Milano, data della firma digitale

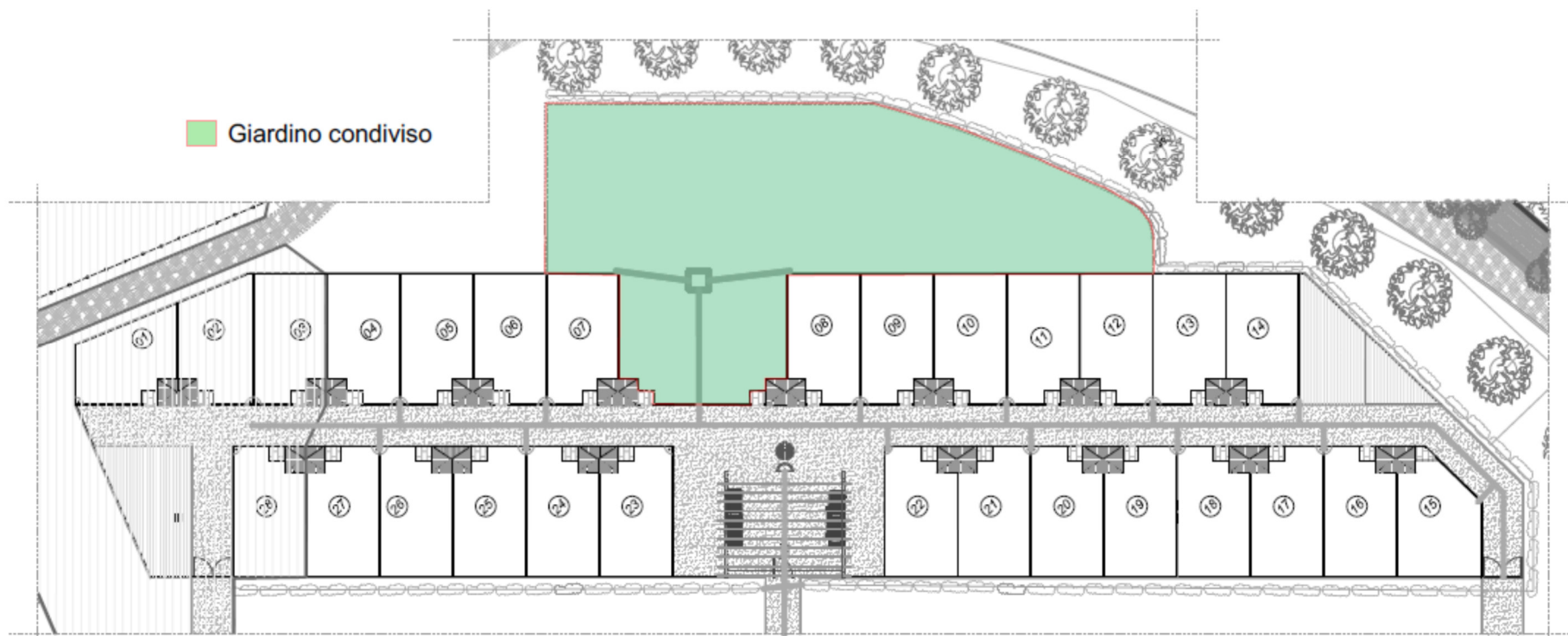
**PER IL MUNICIPIO N. 9
COMUNE DI MILANO:**

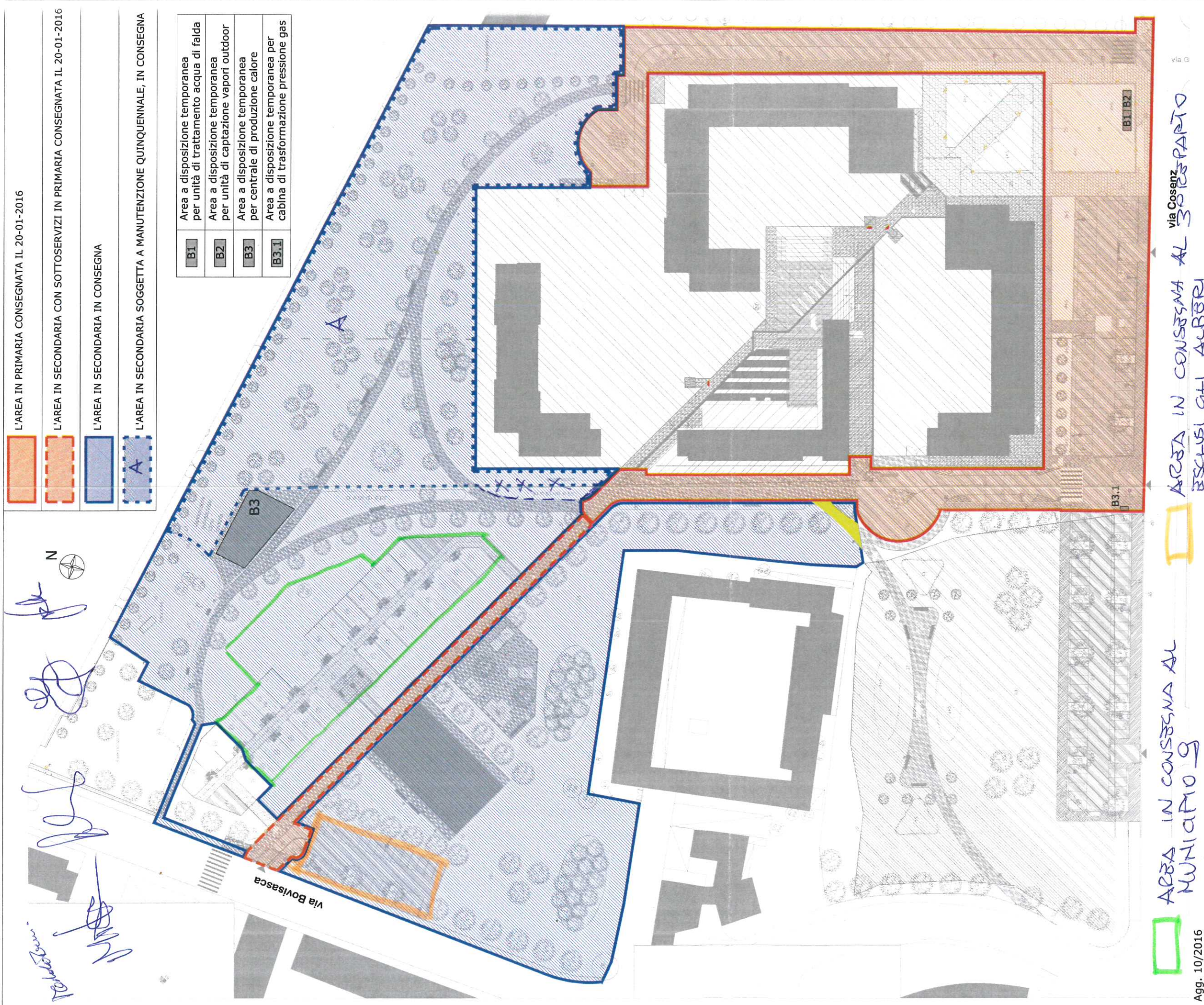
**LA DIRETTRICE OPERATIVA
AMBITO DI COORDINAMENTO 3
MUNICIPIO 9
Isabella Menichini
(firmato digitalmente)**

PER IL CONTRAENTE:

**FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
(in formato digitale)**

 Giardino condiviso





AREA IN CONSEGNA AL MUNICIPIO

AREA IN CONSEGNA AL 3° RPARTO ESCLUSI GLI ALBERI

Agg. 10/2016

Oggetto	Comune di Milano Piano di Lottizzazione (P.L.) di via Cosenz 54		
Committente	Cooperativa COSENZ 2005 SOC. COOP. ED.		
Progettisti	Ing. Roland Polovina Via Donna Prassede 7 Milano Ing. Filippo Guizzetti Via Morimondo 26 Milano		
OPERE DI URBANIZZAZIONE			
CONSEGNA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA			
Tav. n.	01	ASSETTO FINALE PLANIMETRIA GENERALE DELL'INTERVENTO	
Scala	1:1000		

Il Committente



COSENZ 2005 SOC. COOP. ED.
Il Presidente

AUREATO A

COMUNE DI MILANO

**CONVENZIONE CON _____ PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO “GIARDINI CONDIVISI” NELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE
DI COSENZ/VIA BOVISASCA snc, NUOVO CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI
MILANO AL FOGLIO 67, MAPPALE 139 (PARTE), - DURATA _____-_____
(approvata con determinazione dirigenziale n. _____ del _____)**

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale del 25 maggio 2012 n. 1143 avente per oggetto “Linee d’indirizzo per il convenzionamento con associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di giardini condivisi su aree di proprietà comunale” venivano individuate le modalità con cui possono essere avviati progetti sperimentali per “la gestione del verde e per la valorizzazione degli spazi in città, attraverso la collaborazione tra istituzioni ed associazioni di cittadini, che vogliono prendersi cura collettivamente del bene pubblico”, dando atto che le aree interessate all’attuazione di tali progetti sono “aree comunali abbandonate e degradate, che presentano le caratteristiche per essere meglio fruibili e valorizzabili attraverso la modalità dei giardini condivisi”;
- il progetto è normato mediante di Linee di indirizzo per il convenzionamento con associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di giardini condivisi su aree di proprietà comunale, approvate con la deliberazione sopra citata, poi aggiornata ed integrata con la successiva deliberazione n. 451 del 13.3.15 che ha approvato più specifiche linee d'indirizzo per la realizzazione di giardini condivisi su aree di proprietà comunale abbandonate e/o degradate, in taluni casi anche aree urbanizzate, che presentino le caratteristiche per essere in tal modo valorizzate e meglio fruibili;
- il Comune di Milano è proprietario dell’area sita in via Cosenz/via Bovisasca snc individuata al N.C.T. – Foglio 67 mappali 139 (parte) come risultante dalla planimetria allegata;
- con deliberazione n. _____ del _____ 2024, la Giunta del Municipio 9, ha approvato le linee di indirizzo per l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione e realizzazione del “Giardino Condiviso” in via Cosenz/ via Bovisasca snc;
- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ 2024 è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione di un soggetto a cui assegnare l’area di via Cosenza/ via Bovisasca snc e realizzare il progetto selezionato per il periodo _____–_____ unitamente allo schema del presente atto;

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ 2024 è stato approvato l'esito dei lavori di valutazione delle istanze progettuali pervenute e individuato il soggetto concessionario.

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto

TRA

il Comune di Milano – Municipio 9, con sede legale in Milano - Piazza della Scala n. 2 – (C. F. 01199250158), (di seguito il Comune) rappresentato da ISABELLA MENICHINI, che interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Direttrice Operativa – Ambito 3 – Municipio 9 che agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 71 del vigente Statuto del Comune di Milano, e in forza del provvedimento sindacale del 14/03/2024 - P.G. 149270.I/2024

E

_____, con sede legale in _____
_____ - (C.F./P.IVA _____) (di seguito il
Concessionario) rappresentata da _____ in qualità di
_____,

i quali dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni inerenti alla rappresentanza ed ai poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) PREMESSE E OGGETTO

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. Oggetto della Convenzione è la concessione in uso di un'area pubblica comunale sita in via Cosenz/Bovisasca per la realizzazione del progetto sperimentale di un "Giardino condiviso" in cui promuovere nuove esperienze in materia di coltivazione sostenibile, momenti formativi e informativi rivolti alla cittadinanza e offrire spazi per l'aggregazione e l'organizzazione di iniziative ed eventi.
3. L'area individuata per la realizzazione di quanto richiamato nel punto precedente è sita in via Cosenz/via Bovisasca snc individuata al N.C.T. – Foglio 67 mappali 139 (parte) e, inventariata nell'elenco delle proprietà del Comune di Milano.

ART. 2) ATTUAZIONE DEL PROGETTO e OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si impegna a realizzare le attività di cui all'articolo 1, puntualmente ed esattamente, svolgendo le relative attività secondo i contenuti, modalità, tempistiche e risorse

umane, strumentali ed economiche, indicate nella proposta progettuale selezionata ed allegata alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale.

2. Il Concessionario si impegna a programmare le attività e le iniziative volte a dare attuazione al progetto di concerto con il Comune. Eventuali modifiche, che si dovessero rendere necessarie per la realizzazione del progetto, dovranno essere concordate e condivise con il Comune e, in ogni caso, non potranno determinare spesa a carico dell'Amministrazione comunale.
3. L'attuazione del progetto dovrà essere gestita dal referente di cui all'art. 3.
4. Il Concessionario o si impegna a inviare al Comune con cadenza annuale una relazione illustrativa delle attività svolte, dei risultati ottenuti e delle spese sostenute e delle entrate conseguite nell'anno solare di riferimento, oltre ogni altra informazione ritenuta utile.
5. Saranno a carico del soggetto concessionario:
 - spese per utenze;
 - i costi della manutenzione ordinaria dell'area;
 - la custodia e la pulizia;
 - l'allestimento dello spazio e delle attrezzature e il mantenimento della loro funzionalità;
 - i costi dell'eventuale allestimento degli spazi per la realizzazione, compatibilmente con la destinazione e le dimensioni degli spazi stessi, di nuove progettualità.
6. La presa in carico dell'area viene formalizzata con la sottoscrizione della presente Convenzione.

ART. 3) REFERENTI DEL PROGETTO E CONTROLLI

1. Per il Comune la referente è Patrizia Ballarotto, Responsabile dell'Unità Servizi del Municipio 9.
2. Per il Concessionario il referente è _____.
3. Le parti si impegnano a comunicare il nominativo del referente entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.
4. Il Concessionario è tenuto a garantire al Comune, in qualsiasi momento, il diritto di svolgere direttamente e/o indirettamente, ispezioni sull'area e controlli sulle attività svolte, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e garantire il corretto perseguimento delle attività progettuali previste.

ART. 4) DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione avrà durata dal _____ al _____, con eventuale rinnovo esplicito per ulteriori 3 anni, previa richiesta esplicita inviata al Municipio 9 almeno 90 giorni prima del termine previsto di conclusione della presente Convenzione.
2. È escluso ogni tacito rinnovo della presente Convenzione.

ART. 5) PROGETTAZIONE DEGLI AMBITI ORTIVI, REGOLE DI GESTIONE E

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario progetterà e realizzerà, a proprie cure e spese, l'area destinata ad orto urbano, in considerazione dello stato dell'area all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, secondo i seguenti criteri
 - a. La coltivazione orticola si svolgerà in appositi cassoni sopraelevati o su strati riportati di terreno agrario di coltivazione. La coltivazione florovivaistica e delle specie ornamentali, potrà essere svolta in piena terra, senza necessità di effettuare preventive analisi del terreno.
 - b. Potranno essere previsti moduli di coltivazione collettiva destinati a coltivazione didattica e dimostrativa, per favorire la socializzazione, la coesione sociale e la diffusione di buone pratiche di coltivazione e utilizzo del suolo.
 - c. Non potranno essere realizzate casette per le singole particelle ortive, ma potranno essere posizionate singole cassapanche per il ricovero degli attrezzi – che andranno regolarmente mantenute e custodite – oppure istituiti depositi comuni.
 - d. Dovrà essere predisposta un'area per il posizionamento dei cassonetti dell'immondizia, ubicata in prossimità dell'ingresso, di dimensioni adeguate al numero di particelle e alle attività svolte.
 - e. Dovrà essere implementata idonea modalità di irrigazione tramite l'allacciamento all'acquedotto comunale, o la costruzione di un pozzo di 1^a falda preventivamente autorizzato, e/o la raccolta di acque meteoriche in contenitori omogenei che andranno regolarmente mantenuti e custoditi.
 - f. Non potranno essere create recinzioni artificiali tra le particelle ortive. Eventuali divisioni saranno realizzate con piccole siepi, ondulazioni del terreno, piante, cordoli di legno e di materiali organici.
 - g. La recinzione esterna dell'intera area, permeabile alla vista, non potrà essere di altezza superiore ai 150 cm., al fine di delimitare l'ambito urbano di coltivazione e rendere più gradevole il contesto stesso.
2. Il Concessionario si impegna a rispettare, e a far rispettare agli ortisti, le seguenti regole di gestione:
 - a. La coltivazione dovrà essere obbligatoriamente coerente con il profilo ecologico dell'area, anche tramite l'impiego di specie rustiche, evitando l'uso di pesticidi, diserbanti e sementi OGM. Dovranno essere attuate pratiche di coltivazione biologiche, biodinamiche e di permacultura volte alla tutela del terreno e dell'ecosistema e al risparmio idrico.

- b. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sarà effettuato in modo differenziato e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Non è consentita la produzione di “compost” mediante utilizzo di scarti vegetali provenienti dalla coltivazione dell’area.
 - c. Potranno, in base alla valutazione del Comune, essere costruiti manufatti, solo se temporanei e ad uso collettivo, con il vincolo della facile rimozione della struttura stessa, la sua integrazione nell’ambiente e nel rispetto del decoro urbano.
 - d. È vietato svolgere coltivazione con finalità di lucro, attività commerciale o altre attività diverse da quella di coltivazione orticola, così come avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno.
 - e. È vietato il transito e il parcheggio di veicoli all’interno dell’area.
 - f. È vietata ogni attività di natura commerciale o pubblicitaria all’interno dell’area concessa, se non previa autorizzazione da parte della Giunta del Municipio 9 e con la garanzia di un rivestimento totale dei potenziali introiti nella gestione dell’area assegnata e nella realizzazione delle attività progettuali.
3. È fatto obbligo al Concessionario di:
- a. Dotarsi di un “Regolamento d’uso” interno, cui gli associati faranno riferimento, allegato quale parte integrante della presente Convenzione.
 - b. Allestire, a proprie cure e spese, l’area per l’attività orticola, comprese eventuali opere necessarie per l’adduzione dell’acqua – e per la loro manutenzione – facendosi carico della relativa fornitura. In tale fase il Concessionario dovrà tenere conto della presenza di sottoservizi insistenti sull’area assegnata e quindi richiedere preventivamente agli Uffici degli Enti preposti i pareri di competenza e a razionalizzare la progettazione in funzione degli stessi.
 - c. Assumere tutti gli oneri inerenti alla gestione dell’area assegnata, la gestione dell’orto e la realizzazione delle attività progettuali previste, comprese le diverse utenze necessarie.
 - d. Garantire per l’intera durata della Convenzione le adeguate coperture assicurative, come previste dal successivo art. 7.
 - e. Mantenere per tutta la durata della Convenzione, l’area concessa in buono stato, privo di rifiuti, detriti e materiali di risulta, assicurandone la stretta conformità con la destinazione d’uso prevista dal presente atto.
 - f. Non apportare alcuna modifica strutturale all’area (potature o abbattimento di alberi a titolo esemplificativo) se non previo accordo con il Comune e secondo le indicazioni fornite dalla competente Direzione/Area comunale in merito alla tutela delle preesistenze vegetazioni e

naturalistiche di rilevanza ambientale e/o paesaggistiche, che dovranno essere conservate e valorizzate.

- g. Garantire l'accesso al pubblico, facilitare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, al fine di creare una comunità di quartiere quanto più aperta possibile alle diverse età, provenienze geografiche e condizioni socio-economiche e culturali, attraverso un programma di attività strutturato e diversificato di cui dare la più ampia comunicazione pubblica. Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle vigenti normative e regolamentari. Nel caso di reclami in tal senso, il Municipio provvederà a richiamare per iscritto l'associazione. Al terzo richiamo il Comune potrà rescindere unilateralmente il contratto.
 - h. Posizionare all'esterno dell'area, in luogo visibile, una targa con scritto in modo indelebile, secondo la grafica fornita dal Comune, il nome dell'orto urbano, il nome del soggetto Concessionario, brevi informazioni inerenti le modalità di partecipazione/gestione e di contatto del Concessionario.
 - i. Rilasciare l'area libera da cose e manufatti al termine della Convenzione, o in caso di revoca della stessa, salvo che venga diversamente richiesto dal Comune, a titolo gratuito.
4. In caso di inosservanza di quanto previsto dai precedenti punti 1, 2 e 3, e l'inosservanza stessa sarà formalmente contestata al concessionario. In caso di grave o reiterata inosservanza di quanto previsto nel presente articolo e dal "Regolamento d'uso" sarà avviata la procedura per la revoca della presente Convenzione, previo contraddittorio con il Concessionario.

ART.6) ESONERO DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da ogni onere e responsabilità inerenti e/o connesse alla realizzazione e allo svolgimento delle attività di cui al progetto, siano esse esercitate direttamente ovvero attraverso l'ausilio di altri soggetti.
- In particolare il Concessionario si impegna a tenere indenne, sia civilmente sia penalmente, il Comune da qualsivoglia responsabilità pretesa, diritto e/o ragione anche di terzi, assumendosi sin d'ora ogni responsabilità anche conseguente dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente convenzione.
2. Il Concessionario si impegna a garantire la copertura assicurativa RC (responsabilità civile) per danni causati a persone, animali e cose, nello svolgimento delle attività progettuali previste dalla presente convenzione e nell'utilizzo dell'area assegnata, anche mediante integrazione di polizza

esistente dandone dimostrazione mediante consegna di copia del relativo documento al Municipio 9.

ART. 7) CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. E' vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione, pena la decadenza della medesima.
2. La cessione si configura anche nel caso in cui il Concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 8) RISOLUZIONE E RECESSO

1. Oltre che per scadenza naturale, la presente convenzione può cessare per risoluzione o il recesso di una delle Parti.
2. il Comune di Milano ha la facoltà di recedere, con preavviso di tre mesi, nel momento in cui si renda necessaria la disponibilità dell'area per opere di interesse pubblico, o immediatamente qualora non venissero rispettati gli impegni in convenzione e, in questo caso, a seguito di un invito ad ottemperarvi. In tal caso al Concessionario non spetta alcun risarcimento o indennizzo.
3. Il Concessionario potrà esercitare la facoltà di recesso dalla convenzione esclusivamente per giustificati motivi, tali cioè da non consentire la realizzazione dei contenuti progettuali a base della proposta presentata.

ART. 10) RINVIO E CONTROVERSIE

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari comunali vigenti.
2. La competenza per eventuali controversie inerenti e dipendenti dall'esecuzione della presente convenzione è quella del Foro di Milano.

Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta in materia di protezione dei dati personali le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente convenzione.

Letto confermato e sottoscritto.

Milano, data della firma digitale.

La Direttrice Operativa – Ambito 3

Municipio 9

Isabella Menichini*

Il _____

_____ *

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

GIUNTA DI MUNICIPIO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 113 DEL 31/07/2024

DIREZIONE SERVIZI CIVICI E MUNICIPI
AREA MUNICIPI
AMBITO 3
MUNICIPIO 9

Proposta nr. 1392

Oggetto: Linee di indirizzo per l'assegnazione di spazi per la realizzazione del "Giardino Condiviso" in via Cosenz/Bovisasca.

Immediatamente eseguibile.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trentuno, del mese di luglio alle ore 12.30 nella sede del Municipio 9 si è riunita la Giunta Municipale

Si dà atto che risultano presenti i seguenti nr. 3 amministratori in carica:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
ANITA PIROVANO	PRESIDENTE DI MUNICIPIO	SI	MARIO ESPOSITO	ASSESSORE	NO
TIZIANA ELLI	ASSESSORE	SI	MIRKO MAZZALI	ASSESSORE	SI

Assume la presidenza la Presidente del Municipio Anita Pirovano

Partecipano all'adunanza: il Direttore Operativo Ambito 3 Isabella Menichini e i Funzionari Giuseppina Pedata e Antonio Notarianni

La Presidente

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto:
Vista la proposta della Presidente Pirovano e degli Assessori Esposito e Mazzali in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione.

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 42 c. 1 del Regolamento dei Municipi
Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto.

Data l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime dei suoi componenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 42 comma 6 del Regolamento dei Municipi.



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Linee di indirizzo per l'assegnazione di spazi per la realizzazione del "Giardino Condiviso" in via Cosenz/Bovisasca.

Immediatamente eseguibile.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

La Direttrice Operativa Ambito 3
Municipio 9
Isabella Menichini
firmato digitalmente *

La Presidente del Municipio
Anita Pirovano
firmato digitalmente*

Assessore alla Sicurezza, Coesione sociale,
Commercio di prossimità, Politiche per il
lavoro, Partecipazione, Demanio e spazi a usi
diversi.
Mirko Mazzali
firmato digitalmente*

L'Assessore all'Edilizia Privata, Casa, Mobilità
sostenibile, Ambiente, Manutenzione del Verde,
Lavori Pubblici, Benessere Animali, Regolamenti e
Statuto.
Mario Esposito
firmato digitalmente*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

[Digitare qui]



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



LA GIUNTA DEL MUNICIPIO 9

Richiamato:

- l'articolo 8 del vigente Regolamento dei Municipi che prevede che questi ultimi, nell'ambito delle funzioni loro attribuite, abbiano competenza nella rilevazione e nell'analisi dei bisogni della comunità e del territorio rappresentati, nonché nella programmazione e nella progettazione di attività e servizi sul territorio,
- l'art. 16 del medesimo Regolamento attribuisce agli organi di decentramento funzioni amministrative preordinate alla cura, al mantenimento e allo sviluppo del verde di valenza territoriale consistenti – fra le altre – nell'elaborazione dei criteri per l'uso del patrimonio in relazione alla sua tipologia e alle esigenze della comunità rappresentata.

Premesso:

- il progetto “Giardini Condivisi” rappresenta un modo innovativo di recupero e di gestione di aree pubbliche abbandonate: la loro restituzione all'uso pubblico è frutto di un'attività collettiva e concertata. Nelle aree interessate dal progetto si svolgono attività di giardinaggio e coltivazione, da vivere come momenti di incontro. I giardini condivisi vedono protagonisti tutti i cittadini perché sono realizzati e gestiti dai cittadini stessi per rendere più vivibile il loro quartiere e rappresentano un metodo innovativo di recupero e gestione di aree pubbliche degradate e abbandonate che, per mancanza di risorse economiche, l'Amministrazione non è in condizione di riqualificare;
- il progetto è normato mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 1143 del 25.5.2012 *Linee di indirizzo per il convenzionamento con associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di giardini condivisi su aree di proprietà comunale*, poi aggiornata ed integrata con Deliberazione n. 451 del 13.3.15 che ha approvato le linee d'indirizzo per la realizzazione di giardini condivisi su aree di proprietà comunale abbandonate e/o degradate, in taluni casi anche aree urbanizzate, che presentino le caratteristiche per essere in tal modo valorizzate e meglio fruibili;
- detta Deliberazione è stata successivamente integrata con atto n. 451 del 13/03/2015, che ha esteso l'ambito di applicazione della Deliberazione 1143/2012 anche alle aree sottoutilizzate quale modalità di contrasto al degrado e all'abbandono;
- quanto appena richiamato, ha trovato conferma – a seguito di un processo di sistematizzazione e aggiornamento degli strumenti regolamentari comunali – dal “Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato”, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11/12/2017 con deliberazione n. 37, in particolare
articolo 1 comma 1 *“Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia, all'uso, alla progettazione e realizzazione, alla fruizione e alla corretta gestione del verde del Comune di Milano promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, attraverso il decentramento e le municipalità quando istituite, e la collaborazione delle associazioni di volontariato.”.*

Dato atto che:

sul territorio municipale è presente il “Giardino condiviso” di via Cosenz/Bovisasca, identificato al N.C.T. al foglio 67 mappale 139 (parte), affidato a seguito di procedura ad evidenza pubblica ad un



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



operatore economico la cui gestione, secondo quanto previsto nella Convenzione appositamente sottoscritta, è terminata il 27 luglio 2024.

Considerato che:

- il progetto dei Giardini Condivisi deve rispondere all'interesse pubblico in termini di coinvolgimento della cittadinanza in progetti a valenza territoriale, promozione della vivibilità dei quartieri e sensibilizzazione verso tematiche relative alla tutela dell'ambiente;
- il giardino condiviso è uno spazio pubblico la cui gestione è frutto di un'attività collettiva e concertata che vede protagonisti tutti i cittadini, perché la realizzazione e la gestione è fatta dai cittadini stessi che concretamente e direttamente operano per rendere più vivibile il loro Quartiere;
- il giardino condiviso rappresenta quindi un metodo innovativo di recupero e gestione di aree pubbliche degradate, contribuendo positivamente a rendere ancora più tangibile il fine di una politica atta a valorizzare le realtà proprie dei Quartieri.

Ritenuto che:

la prosecuzione del progetto "Giardini condivisi" sia la modalità amministrativa e gestionale migliore per realizzare gli obiettivi richiamati nella deliberazione 1143/2012, sopra richiamata, e che tale prosecuzione debba avvenire mediante la selezione di un operatore economico secondo le seguenti linee di indirizzo:

1. SOGGETTI AMMESSI ALL'ASSEGNAZIONE

Sono ammessi all'assegnazione i soggetti appartenenti alle categorie di seguito indicate.

- Soggetti senza scopo di lucro, quali: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute e non riconosciute, i Comitati, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, secondo la definizione normativa di cui al Codice del Terzo Settore approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. anche se non iscritti al registro previsto dalla normativa vigente;
- Enti iscritti nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore;
- Associazioni di cittadini, anche non ancora costituite formalmente.

In caso di partecipazione all'iniziativa da parte dei soggetti non ancora costituiti formalmente la proposta deve essere sottoscritta da tutti gli associandi e contenere l'impegno, in caso di assegnazione, di perfezionare l'atto costitutivo entro il termine previsto dall'avviso comunale che promuoverà il reperimento di soggetti interessati e, comunque, prima della sottoscrizione della convenzione.

È consentita l'adesione da parte dei soggetti anche in forma di raggruppamento temporaneo di scopo (RTS).

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione d'uso avrà una durata di 3 (tre) anni, prorogabili di ulteriori 3 (tre) anni su richiesta del soggetto concessionario, e sarà assegnato a titolo gratuito, a fronte dell'impegno del concessionario di



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



effettuare lavori manutenzione dell'area.

3. ATTIVITA' E APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPAZI

Il soggetto individuato quale concessionario si impegna a organizzare le seguenti attività all'interno del giardino:

- pratiche di giardinaggio (ornamentale o orticolo), sostenibilità, tecniche di manutenzione del verde;
- momenti sociali e aggregativi;
- momenti di formazione rivolti a studenti e studentesse delle scuole del territorio, a giovani e adulti del quartiere e del Municipio;

Alle attività/iniziative dovranno poter prendere parte – compatibilmente con lo stato dei luoghi – persone con disabilità fisica, motoria e intellettiva.

Sulle attività svolte nel giardino dovrà essere fornita apposita relazione annuale.

Il concessionario si impegna a rendersi disponibile per presentazioni e rendicontazioni delle attività svolte presso gli organi consiliari municipali competenti, su richiesta di questi ultimi.

Le iniziative a carattere sociale dovranno essere concordate preventivamente con il Municipio 9.

Le attività dovranno essere gratuite e nella loro progettazione, realizzazione ed esecuzione dovranno essere coinvolte Associazioni, Comitati e altri soggetti del territorio municipale.

4. REGOLE DI GESTIONE DELL'ORTO URBANO

- a. ogni coltivazione orticola dovrà essere effettuata in appositi cassoni sopraelevati o su strati riportati di terreno agrario di coltivazione;
- b. la coltivazione dovrà obbligatoriamente essere coerente al profilo ecologico (ad esempio con pratiche biologiche, biodinamiche, di permacoltura), evitando l'uso di pesticidi, diserbanti, sementi OGM;
- c. dovrà essere previsto l'impiego di specie rustiche e di tecniche colturali mirate al risparmio idrico;
- d. non potranno essere create recinzioni tra le aiuole e all'interno del giardino condiviso; eventuali suddivisioni delle aiuole possono essere realizzate con piccole siepi, ondulazioni del terreno, piante, cordoli di legno e di materiali organici;
- e. nel giardino dovranno essere realizzate aree a coltivazione collettiva per favorire la socializzazione e la coesione sociale, per questo non possono esserci delle particelle a uso privato.
- f. potranno, in base alla valutazione del Comune, essere costruiti manufatti, solo se temporanei, con il vincolo della facile rimozione della struttura e dell'integrazione nell'ambiente e al decoro urbano.

Acquisito:

sulla presente proposta, il parere di regolarità tecnica e di legittimità, espresso dalla Direttrice Operativa – Ambito 3 – Municipio 9 ai sensi dell'art. 42 comma 1 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, allegato quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Atteso che:

stante l'urgenza di avviare la procedura ad evidenza pubblica di cui trattasi, si propone l'immediata eseguibilità della presente proposta ai sensi dell'art. 42 co. 6 del Regolamento dei Municipi.

Visti:



Municipio 9

Unità Supporto agli Organi del Municipio



- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i.;
- lo Statuto del Comune di Milano;
- il vigente Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;
- il vigente Regolamento di disciplina generale per l'uso degli immobili di proprietà comunale da destinare alla realizzazione di progetti economici, sociali, culturali, sportivi, educativi e formativi e sugli immobili da assegnare in uso ad enti pubblici e a società partecipate interamente dal Comune di Milano, dallo Stato e/o da altri enti pubblici;
- il vigente Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato del Comune di Milano;
- la deliberazione n. 61 del 3 maggio 2022 di Giunta municipale recante "Approvazione del Regolamento per il funzionamento della Giunta del Municipio 9 di Milano, approvato ai sensi dell'art. 39 comma 5 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano. Immediatamente eseguibile".

DELIBERA

1. di approvare le linee di indirizzo in premessa riportate e qui integralmente richiamate per l'assegnazione di spazi per la realizzazione del "Giardino Condiviso" in via Cosenz/Bovisasca;
2. di dare mandato alla Direttrice Operativa – Ambito 3 – Municipio 9 di procedere all'adozione dei successivi atti ed adempimenti necessari;
3. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42 co. 6 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano.



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



AREA MUNICIPI
AMBITO 3
MUNICIPIO 9

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1392 AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Linee di indirizzo per l'assegnazione di spazi per la realizzazione del "Giardino Condiviso" in via Cosenz/Bovisasca.

Immediatamente eseguibile.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visti: l'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000

- l'art. 42, comma 1 del Regolamento dei Municipi
- l'art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
- la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 1943 del 12/03/2024 contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Servizi Civici e Municipi.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL DIRETTORE OPERATIVO AMBITO 3
MUNICIPIO 9

*(firmato digitalmente)**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



AREA MUNICIPI
AMBITO 3
MUNICIPIO 9

PARERE DI LEGITTIMITA'

RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1392 AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Linee di indirizzo per l'assegnazione di spazi per la realizzazione del "Giardino Condiviso" in via Cosenz/Bovisasca.

Immediatamente eseguibile.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

PARERE DI LEGITTIMITA'

Visti: - l'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000

- l'art. 42, comma 1 del Regolamento dei Municipi
- l'art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
- le Determinazioni del Direttore Generale del Comune di Milano n. 1943 del 12/03/2024 contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Servizi Civici e Municipi

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione in oggetto.

IL DIRETTORE OPERATIVO AMBITO 3
MUNICIPIO 9

*(firmato digitalmente)**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO 9 NR 113 DEL 31/07/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COORDINATORE DEL
MUNICIPIO 9

Pedata Giuseppina
*(firmato digitalmente)**

IL/LA PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 9

Pirovano Anita
*(firmato digitalmente)**

Copia della presente deliberazione, verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Milano ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento dei Municipi ai signori Presidenti dei Gruppi consiliari municipali, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio del Comune di Milano.

IL COORDINATORE DEL
MUNICIPIO 9

Pedata Giuseppina
*(firmato digitalmente)**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa